



**Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa**

Unione Alimentare
Sede Nazionale
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma
Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465
cna@cna.it – www.cna.it

Sede di Bruxelles
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307429 - Fax + 32.2-2307219
bruxelles@cna.it

Prot. n.001/MDV/GR/mlt
Roma 4 gennaio 2018

Ai Responsabili Territoriali e Regionali
dell'Unione

CIRCOLARE

Dall'1 gennaio sacchetti di frutta e verdura a pagamento: sanzioni per chi non si adegua e novità in vista.

NOTA POLITICA

I prezzi dei sacchetti di frutta e verdura varieranno da un minimo di 2 fino ad un massimo di 10 centesimi. **I sacchetti, rigorosamente biodegradabili, non potranno essere riutilizzati una seconda volta.** Il divieto è imposto per motivi igienici, anche se i critici del provvedimento sostengono che sia una scelta dettata più dai ricavi per lo Stato che per motivi di sicurezza alimentare e ambientale. Non è un mistero che parte del ricavo generato dalla vendita dei sacchetti a pagamento sarà poi girato alle casse dello Stato dagli esercenti sotto forma di Iva e imposta sul reddito. D'altronde, 2 centesimi non fanno rumore, anche se alla lunga quei 2-10 centesimi per ciascuna busta potrebbe avere una ripercussione economica importante sul portafoglio di ciascuno. **Come CNA abbiamo criticato insieme a Confcommercio non solo il provvedimento ma come è stato approvato in Parlamento, praticamente dalla notte del 2 agosto alla mattina del 3, senza discussione di merito e con la conversione in legge, nel cosiddetto D.L. 91/2017 "Decreto crescita mezzogiorno", che non ha alcuna attinenza su disposizione riguardanti l'ambiente.**

La nota dolente per i consumatori è rappresentata dal fatto che tutti i sacchetti leggeri e ultraleggeri dovranno essere ceduti esclusivamente a pagamento, come avviene adesso per gli shopper monouso da spesa in vendita alle casse dei negozi e supermercati mentre sarebbe stato più opportuno che fosse a discrezione dell'esercente.

Si tratta così di un nuovo balzello che grava sui consumatori e complicherà la vita alle imprese del settore, che **nello scontrino fiscale devono far riportare la cessione del biodegradabile e indicarlo separatamente nel registro corrispettivi.**

Se da un lato è necessario alzare il livello d'impegno per aumentare la consapevolezza dei cittadini sugli impatti che le borse di plastica hanno sull'ambiente **dall'altro, non si può scaricare sempre i costi sui consumatori e sulle imprese della distribuzione: più corretto sarebbe stata una previsione legislativa capace di introdurre comportamenti virtuosi nella fase produttiva, imponendo l'utilizzo di materiali eco compatibili già nella fase primaria.**



Conviviamo allegramente con milioni di produzioni di bottiglie di plastica difficili da smaltire, a tutti i livelli dalle acque alle bibite, senza che nessuno faccia o dica qualcosa e poi si cerca di intervenire sui micro sacchetti è un po' una contraddizione di sistema.

Dal provvedimento sono esclusi gli agricoltori, ma visto che oramai l'agricoltore può far tutto, questi obblighi devono riguardare l'intera filiera nessuno escluso. Posto che la CNA intende comunque far modifica il provvedimento.

OBBLIGO DAL 1° GENNAIO 2018

Con la Legge n. 123 del 3 agosto 2017, oltre ad essere confermata l'eliminazione della disciplina sulla classificazione dei rifiuti prevista dalla L. n. 116 del 2014, **entra in vigore, la normativa interna sugli shopper di plastica leggeri, in recepimento della Direttiva comunitaria n. 720 del 2015**, che modifica la 94/62/CE ("packaging 1"), per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, rispetto alla quale l'Europa aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Di conseguenza, **dal 1° gennaio 2018 anche i sacchetti per alimentari devono essere biodegradabili e compostabili.**

Le nuove norme riguardano i sacchetti leggeri utilizzati per trasportare la spesa, quelli più leggeri usati per imbustare:

- Frutta
- Verdura venduta sfusa
- Carne
- Pesce
- Prodotti da forno e di gastronomia

Che si acquistano al banco di mercati, negozi e supermercati: tutti dovranno essere biodegradabili e compostabili, rispettando lo standard internazionale UNI EN 13432 e per questo motivo avranno bisogno di una certificazione da parte di enti accreditati.

Tutti i sacchetti leggeri e ultraleggeri devono essere ceduti esclusivamente a pagamento, come avviene adesso per gli shopper monouso da spesa in vendita alle casse dei negozi e supermercati al prezzo di 10 centesimi circa.

Nello scontrino fiscale deve essere riportata la cessione del biodegradabile e indicato separatamente nel registro corrispettivi. Con costi aggiuntivi per le imprese che devono modificare il gestionale di cassa.

a) dall'1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dall'1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;



c) dall'1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

Sono interessate da questa novità normativa:

- le **attività di produzione delle borse di plastica**, che dovranno essere prodotte secondo la normativa vigente;
- le **attività di commercio all'ingrosso e/o all'utente finale** che dovranno accertarsi di fornire borse in plastica conformi;
- le **attività artigianali/industriali con vendita al cliente di merci e prodotti per i quali si ritiene prudenzialmente che, se forniscono anche le borse per il trasporto dei beni, devono accertarsi di fornire borse in plastica conformi.**

I produttori delle borse devono apporre sulle borse i propri elementi identificativi e le diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili, al fine di informare i consumatori e consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili.

Alle borse biodegradabili e compostabili si applicano il disciplinare delle etichette o dei marchi UE. **Nelle informazioni che i produttori devono fornire, in particolare ai consumatori**, sono aggiunte anche quelle sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente e le misure per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, sulla sostenibilità dell'utilizzo delle borse biodegradabili e compostabili e sugli impatti delle borse oxo-degradabili.

Sanzioni

Per la violazione delle disposizioni sul divieto di commercializzazione e sulla cessione a titolo oneroso è prevista una «sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo (fino a 100.000 euro) se la violazione riguarda ingenti quantità di borse oppure un valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore».

All'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa (es. vigili urbani, Polizia locale, ecc.). **Per questo è fondamentale, per le attività che forniscono ai propri clienti gli shopper biodegradabili, accertarsi di acquistare articoli conformi alle nuove disposizioni di legge.**

La CNA aveva presentato un emendamento di modifica a tal proposito, in quanto l'attuale formulazione dell'articolo, riferibile al quadro sanzionatorio per le violazioni inerenti la commercializzazione degli shopper, punisce indifferentemente (applicando lo stesso importo) sia la commercializzazione dei sacchetti non conformi che la mancata registrazione sullo scontrino di cassa del costo del sacchetto acquistato dal consumatore. Con la proposta emendativa si intende differenziare le due ipotesi di violazione andando ad alleggerire con una sanzione più modesta un comportamento omissivo che può considerarsi irrilevante per le finalità di tutela ambientale rispetto al comportamento ben più grave dell'immissione di sacchetti non conformi.



NOTA METODOLOGICA

Il recepimento della Direttiva 720

Con la conversione nella Legge n. 123 del 3 Agosto, del c.d. Decreto Legge “Mezzogiorno”, ovvero il DL n. 91 del giugno scorso:

- da un lato viene confermata l’eliminazione dell’attuale disciplina sulla classificazione dei rifiuti, di cui ai numeri da 1 a 7 in premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precisando che, ora, “la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017”;
- **Dall’altro, invece, entrano in vigore le disposizioni della Direttiva n. 720, con la quale il Legislatore, modifica ed integra, la parte IV del Testo Unico Ambientale dedicata alla disciplina normativa sugli imballaggi e in modo correlato, sugli aspetti sanzionatori.**

2.1. Le novità introdotte nel capo III della parte IV del D.lgs. n. 152/2006

Le novità che interessano il mondo degli shopper sono quindi concentrate nella parte del testo unico ambientale dedicata alla gestione degli imballaggi (titolo II, “gestione degli imballaggi”).

Il Legislatore, innanzitutto, puntualizza (art. 217, c.1), che la disciplina normativa sulla gestione degli imballaggi, oltre a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente”, deve favorire i “livelli sostenuti di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica”, e introduce il seguente insieme di definizioni (art. 218, c.1):

Definizione

Significato

- **Plastica**
Un polimero ai sensi dell’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse
- **Borse di plastica**
Borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti
- **Borse di plastica in materiale leggero**
Borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto
- **Borse di plastica in materiale ultraleggero**
Borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi
- **Borse di plastica oxo-degradabili**
Borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti
- **Borse di plastica biodegradabili e compostabili**
Borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di



compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002

- **Commercializzazione di borse di plastica**

Fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti”

La nuova disciplina prevede ora che i produttori delle categorie di shopper sopra riportate (art. 219, c. 3-bis), debbano apporre su tali borse:

1. i propri elementi identificativi;
2. le diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili (**“alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE”**), con l’obiettivo dichiarato di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili.

Inoltre, a riguardo del divieto di commercializzazione, si introduce il nuovo articolo 226-bis, con il quale, “fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica” che non presentano le caratteristiche indicate nell’articolo e riportate in nota.

Tali borse di plastica non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

Con il nuovo art. 226-ter (“Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero), viene richiesto, al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica, la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe determinate caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati; a tal proposito, il Legislatore detta anche una tabella di marcia per la progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero (Art. 226-ter, c.2), Secondo le seguenti modalità’:

- a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
- b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
- c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.



Infine, come sopra evidenziato, viene reso operativo anche il sistema sanzionatorio applicato nel caso di violazione delle prescrizioni appena esposte e contenute negli artt. 226-bis e 226-ter. L'applicazione delle suddette sanzioni era prevista dal sessantesimo giorno, subordinatamente all'emanazione di un decreto interministeriale (ex art. 34, c.30, D.L. 179/2012), che, pur essendo stato emanato in data 18 marzo 2013 (e pubblicato nella G.U. del 27 marzo 2013), non è tuttavia entrato in vigore (art. 2, c.4): infatti, alla luce del contenzioso allora in corso a livello comunitario, l'art. 6 del DL in oggetto, dispose che "Il presente decreto è sottoposto a procedura di comunicazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa". La norma prevede che essa possa variare da un minimo di 2.500 ad un massimo di 25.000 euro; può essere aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

Molto cordialmente

Il Presidente Nazionale
f.to Mirco Della Vecchia

Il Responsabile Nazionale
f.to Gabriele Rotini